



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



Ordinanza N. 16/2018

Oggetto: "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino della Regione Siciliana" in applicazione del decreto del Ministero della Salute del 25 Novembre 2015; ordinanza di macellazione di ovini appartenenti al Signor LOMBARDO SANTO codice aziendale IT024PA064

IL SINDACO

VISTA la nota del Servizio Veterinario dell'ASP di Palermo U.O. di Petralia Sottana prot. n. 798 del 14.02.2018 con la quale si comunica che, a seguito delle prove effettuate in data 23.11.2017, l'alta suscettibilità genetica alle encefalopatie spongiformi (in quanto portatori dell'allele VRQ) per n. 1 (uno) ovino/i di proprietà del Signor LOMBARDO SANTO, residente in Via Processione n° 81 del Comune di Castellana Sicula, codice aziendale IT024PA064, soggetto al piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi.

VISTO il T.U.LL.SS approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265.

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n.320.

VISTO il Regolamento U.E. n. 630/2013/CE del 28/06/2013.

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 25 Novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scapie ovina classica finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale".

VISTO il D.D.G. n. 1362/2016 dell'Assessorato della Salute Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – Servizio 10 del 26/07/2016.

VISTA la Legge Nazionale 2 Giugno 1988, n. 218.

VISTA la Legge 23.12.1978 n. 833.

VISTE le Leggi Regionali n. 30/93 e n. 33/94 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.A. n. 13306 del 18/11/1994; la Legge 19.1.2001, n. 3; l' O.A.EE.LL., della Regione Siciliana.

ORDINA

Al Signor meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue;

Che l'/gli ovino/i così come di seguito individuato/i portatore/i dell'allele VRQ.

N. prog.	razza	Sesso	Data di nascita	Marca auricolare	Identificativo elettronico	categoria
1	MTT	M	01.01.2017	IT082000537140	0380082000537140	ARIETE

Deve /ono essere inviato/i alla macellazione, sotto controllo ufficiale, entro 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della stessa presente, in attesa dell'invio allo stabilimento di macellazione, non possono essere adibiti alla monta.

Per tale operazione, a norma dell'art. 4 del D.M. 25/11/2015, è previsto l'indennizzo, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita delle carni, ai sensi della Legge 2 Giugno 1988, n. 218.

Incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza sono il proprietario dell'allevamento e il Servizio Veterinario dell'ASP di Palermo U.O. di Petralia Sottana.

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS.R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16 comma 1, del D.L. 22/05/1999, n. 196.

Avverso la presente Ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro 60 gg. al Tribunale Amministrativo sezione di Palermo (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla notifica.

Castellana Sicula, li 19.02.2018

IL SINDACO
Francesco Calderaro